

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DELIBERAZIONE N. 200 DEL 18.10.2012.

OGGETTO: Ruolo dei Periti e degli Esperti. Approvazione nuovo Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo presso la Camera di Commercio.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202 sono state apportate modifiche al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso gli enti camerali.

Le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, prevedono l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, tramite l'art. 80-quater, aggiunto all'art. 18 del D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012, relative a modifiche connesse alla soppressione delle Commissioni per la tenuta del Ruolo dei periti e degli esperti e della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi. Prevedono inoltre modificazioni circa le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti.

L'operatività sarà così assolta, in forma semplificata, dall'ufficio competente della Camera di Commercio, a partire dal 14 settembre 2012.

A tal proposito, il Presidente riferisce che, l'ufficio scrivente, in merito all'arbitrio e alla facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio per l'idoneità all'iscrizione al Ruolo, ha provveduto a predisporre un elenco dei requisiti essenziali per l'abilitazione all'iscrizione, adottati da Determina Dirigenziale e che, in assenza dei requisiti previsti, l'ufficio stesso avrà facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio utilizzando persona di riconosciuta competenza in materia, come definito dall' art. 5, comma 7 del regolamento in parola.

Il Presidente, quindi, invita la Giunta ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Visto il D.Lgs. 6 Agosto 2012, n.147, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi di mercato interno" e che entrerà in vigore dal 14 settembre 2012;
- Considerato che con l'art. 18 è stato anche introdotto l'art.80-quater al D.Lgs.n.59/2010, con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Ministeriale 29 dicembre 1979, relativo al Regolamento-Tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la Camera di Commercio e che ha soppresso la Commissione per la tenuta del ruolo;
- Vista la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.3656/C del 12/9/2012, con la quale stabilisce che le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolute dall'ufficio competente della Camera di Commercio in forma semplificata;
- Vista la Determina Dirigenziale n.308 dell'1.10.2012, con la quale sono stati fissati i criteri da adottare per l' iscrizione al Ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio di Bari;
- Vista la bozza del nuovo Regolamento-tipo di che trattasi e condivisi i contenuti del documento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del settore Albi ed Elenchi professionali-Attività promozionali, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo;
- a voti unanimi espressi in termini di legge,




Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I


DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate, di approvare il nuovo Regolamento-tipo e di dare atto che l'Ente si riserva la possibilità di sottoporre il candidato ad un colloquio integrativo, avvalendosi di esperti di riconosciuta competenza nella materia oggetto di richiesta, nel caso in cui ritenga che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità all'esercizio di Perito ed Esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dot.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dot. Alessandro AMBROSI)



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

REGOLAMENTO – TIPO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI presso LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

Articolo 1

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari forma il Ruolo dei periti e degli esperti della provincia ai sensi dell'articolo 32 del testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934 n° 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n° 315 e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

1. Il Ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

2. All'uopo la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al D.M. 04/01/1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

3. I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del Testo Unico approvato con R.D. 20/09/1934 n° 2011 di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

4. L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

[Articolo 3 *abrogato*

Articolo 4

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 5

1. L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 21 anni di età

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

2. L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

3. Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio industria, agricoltura e artigianato osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n° 15.

4. L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione.

5. Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

6. *comma abrogato*

7. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nella categorie e sub-categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

[8. *comma abrogato*

[9. *comma abrogato*

10. Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

Articolo 6

1. La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso .

2. Ogni quattro anni provvede altresì, alla revisione generale del ruolo.

Articolo 7

1. Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Articolo 8 *abrogato*

[Articolo 9 *abrogato*



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Articolo 10

1. Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:
 - il cognome, il nome, la data di nascita;
 - la residenza;
 - le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito o esperto;
 - la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.
2. Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 11

1. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.

Articolo 12

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.

Articolo 13

1. La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Articolo 14

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha la facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extra giudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti non compresi nelle categorie e sub-categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 15

1. Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta del dirigente della camera di commercio, gli iscritti:
 - a. quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
 - b. quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- c. quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
 - d. quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub-categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14.
2. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.
3. In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'articolo 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.
- [5. *comma abrogato*
6. Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, o a mezzo ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Avverso le decisioni della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'articolo 7.

[Articolo 16 *abrogato*

Articolo 17

1. Il presente regolamento è approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia.